REGIONE SICILIANA - Comune di RADDUSA (Prov. CT)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 06 del Reg.

Data
11/03/2013

Oggetto: Determinazione delle aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale "IMU" per l'anno 2013.

L'anno **duemilatredici** giorno **undici** del mese di **marzo** alle ore **17:30** e seguenti, nella solita Sala delle adunanze consiliari di questo Comune suddetto, a seguito di invito diramato dal Presidente in data 05/03/2013 prot. n. 002679 si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria. Presidente Prof. Luigi G. Allegra.

Dei Consiglieri Comunali sono presenti n. 12 e assenti, sebbene invitati, n. 03, come segue:

CONSIGLIERI	Pres	Ass	CONSIGLIERI	Pres	Ass
SBERNA FILIPPO MARGHERONE IGNAZIO PAGANA CARMELA LA MASTRA FILIPPO PARLACINO GIUSEPPE ALLEGRA LUIGI G. VIRZI' CONO C. MARINO GIUSEPPE	X X X	X X	DI PAOLA VITO CIGNA ATTILIO CARDACI PROSPERO CURRAO SALVATORE RAPISARDA MARIO MACALUSO SALVATORE RENDA GIORGIO	X X X X X	

Fra gli assenti sono giustificati (art. 173 O. A. EE. LL.) i Signori: Cons. Marino Giuseppe. Per l'Amministrazione sono presenti: V. Sindaco – Ass. Vitanza – Cardaci – Pagana.

Con la partecipazione del Segretario Comunale Dott. ssa Francesca Sinatra.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Vengono nominati scrutatori i Signori: Cigna - Di Paola - Virzì.

Il Consiglio Comunale

Il Presidente passa alla trattazione del 3° punto posto all'o.d.g., avente per oggetto: "Determinazione delle aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale <IMU> per l'anno 2013" e relaziona ampiamente sull'argomento.

Evidenzia la necessità di approvare il bilancio di previsione entro il mese di aprile. In considerazione del fatto che la situazione politica nazionale è confusa, spiega che aspettare soluzioni dallo Stato è pericoloso, perchè non ci consentirebbe di approvare il bilancio in tempo debito.

Il Cons. Virzì chiede che si facciano dei controlli sui tributi locali che il Comune non riesce a incassare: tributi non pagati, affitti non riscossi, ecc.

Il Vice Sindaco ritiene che bisogna risanare il Comune, pagando tutti i debiti, ma, allo stesso tempo, garantire ai cittadini i servizi essenziali. Comunica che l'Amministrazione si è già attivata per recuperare i crediti insoluti.

Il Cons. Margherone nel ringraziare anche il Cons. La Mastra per la pazienza di ascolto, analizza la criticità finanziaria che sta vivendo il paese, e spiega che far politica in questo momento lo fa sentire "ingabbiato". Pertanto, si trova obbligato a caricare qualche punto percentuale in più ai tributi in parola, al fine di salvare il Comune.

Si è costretti a deliberare in un momento di incertezza, perchè non vi è ancora un Governo nazionale. Evidenzia il rischio di insolvenza del Comune. Parla delle note della Corte dei Conti che chiedono un sacco di chiarimenti. Evidenzia che bisogna tutelare i nostri Dipendenti che sono delle risorse. E' dell'avviso che gli inquilini insolventi degli alloggi popolari devono lasciare gli appartamenti. Ricorda che questa Amministrazione ha dovuto riconoscere diversi debiti fuori bilancio. Infine, chiede la massima partecipazione dei Consiglieri nella redazione del Bilancio.

Il Cons. La Mastra, ancora una volta ribadisce le proprie perplessità, e chiede di conoscere quanto incasserà il Comune. Sottolinea l'incapacità dell'Ente di procedere al recupero dei crediti. Sostiene che la gente non potrà pagare e l'Amministrazione non farà niente per recuperare queste somme.

Il Cons. Macaluso comprende le perplessità e le critiche del collega La Mastra, però lo invita a non fare un processo alle intenzioni. Per quanto concerne il pagamento dell'acqua al consumo, ricorda che gli Amministratori ci hanno provato anche prima senza riuscirci, per cui finalmente sta cercando di farlo questa Amministrazione.

Il Presidente chiarisce che il maggior contributo chiesto ai cittadini è da considerarsi un atto dovuto solo se i soldi saranno spesi bene, ma questo lo sapremo quando, approvato il Bilancio, questo Consiglio andrà ad individuare le priorità. Dà atto che non ci sono più gli sprechi di una volta. Invita l'Amministrazione a provvedere al recupero dell'evasione.

Il Cons. Rapisarda concorda con il Cons. La Mastra, ma non condivide alcune illazioni fatte dallo stesso.

Il Cons. La Mastra dichiara il proprio voto contrario e così fa anche il Cons. Virzì.

Non avendo nessun altro Consigliere chiesto la parola, il Presidente mette ai voti la proposta emendata e l'esito della votazione è il seguente:



- Consiglieri presenti e votanti n. 12;
- voti favorevoli n. 10;
 - " contrari n. 2 (Virzì e La Mastra).

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi i superiori interventi;

Visto l'esito della superiore votazione;

Vista la proposta di deliberazione, a firma della Responsabile dell'Area Finanziaria Rag. Giangrasso G. Sofia;

Ravvisata la necessità di provvedere in merito;

Visto l'O.R.E.L. vigente in Sicilia;

DELIBERA

- di approvare, siccome con la presente approva, la proposta di deliberazione, avente ad oggetto: "Determinazione delle aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale "IMU" per l'anno 2013", dando atto che le aliquote vengono fissate c.s.:
- Aliquota di base 10,60 per mille;
- Aliquota abitazione principale 5 per mille;
- Aliquota Fabbricati Rurali ad uso strumentale 0,2 per cento, così come stabilito dallo Stato.



COMUNE DI RADDUSA

(Prov. di Catania)

C.A.P. 95040 C.F. 82001950870 Servizio di Tesoreria C.C.P.: 15897952 **2** 095/662060

FAX 095/662982

PROPOSTA DI

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

N. 09 del Registro Oggetto: Determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" per l'anno 2013.

Data: 16.01.2013

16.01.2013

Su proposta dell'Assessore al Bilancio, D.ssa Carmela Pagana

Visto

L'Assessere

Pareri

ai sensi del decreto Legislativo n. 267/2000 – come recepito dalla L. R. n. 30/2000

Per quanto concerne la regolarità tecnica, si esprime parere favorevole.

Lì 16.01.2013

े II Capo Area (Rag. Grazia Nofia Giangrasso)

Per quanto concerne la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime parere favorevole.

Lì 16.01.2013

La Ragioniera Comunale (Rag. Grazia Sofia Giangrasso)



COMUNE DI RADDUSA

PROVINCIA DI CATANIA

Servizio di Tesoreria c/cp. 15897952 Tel. 095 662323 - 095 662060 Fax 095 662982 Codice Fiscale 82001950870 C.A.P. 95040

Proposta di deliberazione n. 9 del 16.01.2013

Con oggetto: Determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" per l'anno 2013.

L'ASSESSORE AL BILANCIO

VISTO l'articolo 5 comma 1 del Regolamento comunale IMU 2012 il quale stabilisce che "L'aliquota è determinata con le modalità previste dal regolamento generale delle entrate, avendo riguardo alle necessità di bilancio ed ai criteri di equità fiscale".

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;

TENUTO CONTO che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015;

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce "E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

VISTO l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".

CONSIDERATO che a decorrere **dall'anno d'imposta 2012,** tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

PRESO ATTO che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno

VISTO il D.Lgs14/03/2011 N. 23 - Art. 9, comma 8 - Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonchè gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità' montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato decreto legislativo n. 504 del 1992. Sono, altresì, esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, come di seguito riportato:

- 1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.
- 2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.

TENUTO CONTO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

(1) 3) ALIQUOTA FABBRIGATI RURALI AD USO STRUMENTACE OF PER CENTO DIMINUZIONE SIMO 3 OF PUNTI PETENTURE

4.

CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200;

VISTO l'art. 10 (UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE) del Regolamento IMU con il quale è stato stabilito che :

Comma 5. Si considerano abitazione principale ai fini della sola detrazione di euro 200,00 le unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.504, e precisamente:

- le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

- gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

Comma 6. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, e pertanto:

- al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, precisando che, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione.

Comma 7. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996 n.662, e precisamente:

- l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, direttamente adibita ad abitazione principale, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, direttamente adibita ad abitazione principale, da cittadini italiani non residenti nel territorio, a condizione che la stessa non risulti locata;
- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, direttamente adibita ad abitazione principale, da personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia Civili e Militari, a condizione che la stessa non risulti locata.

CONSIDERATO che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, nonché, a decorrere dal 1° dicembre 2012, tramite apposito

bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.

VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n. 11 del 14.01.2013, con la quale si propongono al Consiglio Comunale le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2013.

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di <u>determinare le seguenti aliquote</u> per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria **anno 2013**:
- ALIQUOTA DI BASE
 Aumento dello 0,3 PER CENTO rispetto all'aliquota stabilita dallo Stato;
- ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE
 Aumento dello 0,1 PER CENTO rispetto all'aliquota stabilita dallo Stato;
- · PLIQUETA FABRICEATI RURALI AD US STRUMENTALE 0, 2 PERCENTO
- 3) di <u>determinare le seguenti detrazioni</u> per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria **anno 2013**:
 - a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
 - b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400 oppure l'importo complessivo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base;
- 4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2013;
- 5) di dare atto che per tutti gli altri a petti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n. 63 del 05.10.2012;
- 6) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;



Il Consignere Anziano



Il Segretario Comunale Francesco Francesco

Il Funzionario del Comune

RELATA DI PUBBLICAZIONE (per 15-30-60 gg.)

Affissa all'Albo Pretorio il 18 MAR. 2013 e defissa il
Dalla residenza municipale, lì Il Messo Comunale
Il Segretario Comunale, vista la relazione del Messo Comunale,
certifica
Che il presente atto è stato pubblicato all'albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.
Dalla Residenza Municipale, lì
Il Segretario Comunale
ATTESTATO DI ESECUTIVITA' Il presente atto è divenuto esecutivo in data
- essendo stata dichiarata l'immediata eseguibilità (art. 12, co. 2, L. R. n. 44/'91); essendo trascorsi 10 gg. dal
- essendo trascorsi gg. dall'inizio di pubblicazione senza opposizioni o reclami.
Dalla Residenza Municipale, lì Il Segretario Comunale
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo
Dalla Residenza Municipale, lì